

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2488

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(CROSETTO)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96,
recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento

di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in
materia di sport

Presentato il 30 giugno 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Il provvedimento si compone di **17 articoli**, suddivisi in **III Capi**, e reca disposizioni necessarie ed urgenti al fine di provvedere alle attività e alle azioni preordinate al puntuale rispetto degli impegni assunti a garanzia e sostegno della candidatura italiana all'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», tesi a garantire lo svolgimento della manifestazione. I XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti, e tale eccezionale afflusso di delegazioni e di entità loro collegate, nonché di visitatori e spettatori nei territori interessati dai Giochi, determina la necessità e urgenza dell'avvio di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla logistica, alla sostenibilità finanziaria e alla sicurezza e soccorso pubblico connessi allo svolgimento della manifestazione.

Inoltre, le disposizioni recate rispondono alla necessità e urgenza di provvedere alla realizzazione di alcuni grandi eventi sportivi, supportandone l'organizzazione e lo svolgimento attraverso idonei strumenti operativi e finanziari, di apportare alcune modificazioni al decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021, e successive modifiche e integrazioni, in materia di sicurezza sulle piste da sci, nonché al decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, con particolare riferimento all'articolo 13-*bis*, recante “Misure urgenti per il funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche”, in considerazione dell'imminente perfezionamento dell'iter costitutivo dell'organo, assicurandone l'operatività. Si prevedono, inoltre, disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari, mediante costituzione di un apposito «Fondo sport a studenti universitari», in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia, al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale, nonché disposizioni a tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Il **Capo I** reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi Paralimpici invernali (MILANO-CORTINA 2026). In particolare, l'intervento risponde alla necessità e urgenza di dare attuazione agli impegni, riportati nell'*Host city contract* e che, nel corso del 2019, sono stati assunti con il Comitato Olimpico Internazionale a garanzia e sostegno della candidatura italiana all'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», e da cui scaturiscono una serie articolata di attività complesse da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini

prefissati, finalizzate ad assicurare la corretta organizzazione e il regolare svolgimento dei Giochi stessi.

Nello specifico, l'**articolo 1** reca disposizioni che hanno l'obiettivo di garantire, nell'ambito dei Giochi, la gratuità dell'utilizzo dell'uso delle frequenze, a titolo temporaneo, agli operatori del settore, comprensive di un idoneo periodo propedeutico all'inizio della manifestazione e successivo all'evento (**comma 1**). Il Governo della Repubblica Italiana, in qualità di Autorità del Paese ospitante, ha assunto specifici impegni al riguardo con l'atto di candidatura, garantendo la volontà di adottare tutte le misure necessarie affinché fosse assicurata nei mesi di svolgimento della manifestazione, che si terrà nei mesi di febbraio e marzo 2026, prevalentemente nelle città di Milano e Cortina d'Ampezzo, la gratuità dei servizi di competenza dello Stato per la copertura e diffusione dell'evento, messi a disposizione del Comitato organizzatore, con i relativi costi oggetto di uno specifico accordo tra il Governo e le Autorità locali interessate.

Il **comma 2** prevede che le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

Il **comma 3** stanZIA le risorse necessarie affinché la Direzione Generale per i servizi territoriali del Ministero delle imprese possa svolgere le indispensabili attività di vigilanza, controllo e pianificazione dell'evento, compresa l'acquisizione di idonee attrezzature e apparecchiature tecniche. Nello specifico, le attività saranno effettuate con l'ausilio dei propri organi periferici (ispettorati territoriali – Case del Made in Italy) che effettueranno, nell'ambito delle proprie competenze, un'attività di gestione e tutela dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato.

L'attività di radio sorveglianza sarà mirata alla protezione delle radiofrequenze utilizzate dagli organizzatori e dai partecipanti alla manifestazione, nonché a tutti gli organismi che direttamente o indirettamente svolgeranno attività pertinenti. La tutela delle predette frequenze, tra cui rientrano sia quelle utilizzate per lo svolgimento delle gare sia quelle inerenti all'ordine pubblico, richiede tempi di intervento brevi per la localizzazione delle interferenze e la loro immediata rimozione.

Inoltre, il **comma 4** prevede che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate, previa individuazione degli eventi di interesse nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport, per garantire l'assunzione di impegni pluriennali che prevedano la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», in occasione dei predetti eventi.

A tal fine la norma autorizza il trasferimento delle predette risorse agli enti o organi competenti attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati che, per ciascun anno, regola l'utilizzo del fondo.

Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano è stato istituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presso l'Ufficio per lo sport – ora Dipartimento per lo sport - della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una serie di finalità attinenti al potenziamento del movimento sportivo nazionale, tra le quali, alla lettera c), il sostegno a eventi sportivi di rilevanza internazionale.

Tale fondo è stato, da ultimo, incrementato di 15 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 ad opera del comma 251 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"

L'**articolo 2** reca disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi, in considerazione dell'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dalla manifestazione, che determina la necessità e urgenza dell'avvio di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla logistica e alla sicurezza e soccorso pubblico alla stessa connessi. In particolare, l'intervento è finalizzato a garantire il necessario livello di sicurezza in occasione dello svolgimento dei Giochi nelle sei province interessate (Milano, Belluno, Bolzano, Sondrio, Trento e Verona) che rende necessaria l'adozione di un complesso dispositivo di ordine pubblico, con l'attuazione di rigorose misure di vigilanza, sicurezza e protezione delle alte personalità partecipanti, con l'impiego di unità di rinforzo delle Forze di Polizia provenienti da altre sedi.

Inoltre, per garantire il soccorso ordinariamente prevedibile e integrare lo stesso con quello connesso all'evento, è previsto un potenziamento delle dislocazioni dei Vigili del Fuoco.

Particolare impegno a supporto del territorio va previsto per le squadre specializzate e di specialisti (GOS- (gruppi operativi con mezzi speciali), NBCR – (risposta ad emergenze non convenzionali di tipo nucleare, chimico, biologico, radiologico), cinofili, elisoccorritori, ecc.) che in quanto tali non possono essere soddisfatte da risorse locali. Esiste inoltre la necessità di potenziare le strutture aeroportuali in relazione alla stimata elevazione dei transiti.

Pertanto, al fine di far fronte ai maggiori oneri finanziari derivanti da tali eccezionali esigenze, il **comma 1** autorizza il Ministero dell'interno alla spesa di euro **30.000.000** per l'anno 2025.

Più nel dettaglio, nel 2025 devono essere sostenuti oneri concernenti il fabbisogno tecnico-logistico, comprendente le dotazioni necessarie allo svolgimento dei servizi operativi.

Il **comma 2** dispone l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, ovvero quelle relative alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, per realizzare ogni intervento che consenta di corrispondere alle esigenze tecnico-logistiche per l'impiego del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinato a svolgere i servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico.

Il **comma 3**, infine, reca la **copertura** finanziaria delle disposizioni, alla quale si provvede ai sensi del successivo articolo 16.

L'**articolo 3** reca disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di sicurezza e logistiche connesse allo svolgimento dei Giochi. La proposta normativa è volta a garantire il necessario supporto delle Forze armate allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano – Cortina 2026", in programma, rispettivamente, dal 6 al 22 febbraio 2026 e dal 6 al 15 marzo 2026 tra Milano e Cortina.

In particolare, l'intervento si rende necessario e urgente al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze relative al supporto logistico delle unità (*Real life support*), approvvigionamenti di beni atti a potenziare il dispositivo impiegato nell'ambito delle attività concorsuali, spese legate al personale (oneri di missione e prestazioni di lavoro straordinario), nonché spese di investimento per la realizzazione di n. 3 complessi alloggiativi semi-permanenti e acquisizione mezzi e attrezzature specifiche orientate a supportare l'attività concorsuale.

L'**articolo 4** reca disposizioni necessarie a garantire la piena operatività della Fondazione Milano-Cortina 2026, assicurandone la capacità di gestione delle risorse umane impiegate nelle attività svolte in qualità di Comitato organizzatore dell'evento, ai sensi del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, in ambito giuslavoristico.

La particolare natura dell'ente e delle attività, temporalmente e finalisticamente determinate, che lo stesso è chiamato a svolgere, determina la necessità di definire l'ambito di applicazione alle stesse della disciplina in materia di chiusure aziendali, disponendone la deroga per gli ambiti che risultano, di fatto, non compatibili con le modalità e tempistiche con cui tale personale viene impiegato.

Si rende pertanto necessario escludere, in relazione a dette attività, l'applicazione della predetta disciplina, la quale imporrebbe, se applicata, per poter interrompere i rapporti di lavoro il 1° luglio 2026, di avviare l'iter con più di un anno di anticipo – considerati i tempi necessari per i preavvisi e per il completamento della procedura, e pertanto nel pieno dell'operatività dell'ente, con evidente pregiudizio alle relative procedure e finalità istitutive.

L'**articolo 5** reca disposizioni necessarie e urgenti per garantire l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Giochi Olimpici e Paralimpici costituiscono eventi strettamente connessi e in parte complementari e collegati. Le Paralimpiadi si svolgono a distanza di circa due settimane dalla fine dei Giochi Olimpici, a seguito di un periodo (c.d. «transizione») dedicato all'adattamento delle *venue* e dei campi di gara, laddove necessario, svolgendosi i due eventi nelle stesse (alcune delle) *venue* competitive e non competitive, per le quali risulta in ogni da effettuarsi, laddove necessaria, un'opera di integrazione delle stesse con elementi o servizi dedicati (es. accessibilità rafforzata).

Da un punto di vista economico, il budget previsionale dei comitati organizzatori è strutturato originariamente in modo omnicomprensivo, partendo dall'organizzazione operativa dell'evento di scala maggiore (Olimpiadi) e allargando lo spettro anche alle Paralimpiadi.

I Giochi Paralimpici invernali necessitano, tuttavia, come detto, di un'organizzazione che estenda l'operatività della *venue* e della macchina organizzativa (staff, servizi, etc.) oltre al periodo dei Giochi Olimpici, attraverso le due settimane circa di «transizione», fino ai dieci giorni di competizioni Paralimpiche.

Le esperienze passate di altri comitati, sia italiani (Torino 2006) che non (Parigi 2024 come più recente esempio), hanno riconfermato l'interesse da parte dello Stato per la promozione e diffusione della cultura Paralimpica, a fronte delle complessità derivanti dalla necessità di riservare parte delle iniziative logistiche, operative e organizzative dedicate all'evento Olimpico – il quale assorbe la quasi totalità delle risorse strumentali in capo al Comitato organizzatore, alle specificità di un evento successivo al primo, di dimensioni, struttura e portata considerevolmente differenti, in modo da non pregiudicarne l'esito e garantirne il corretto e pieno svolgimento.

A tale riguardo, al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, la norma prevede la costituzione di una struttura operativa e decisionale centrale con funzioni di coordinamento e impulso alla puntuale definizione e completamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'evento.

In particolare, il **comma 1** prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici. Si prevede, inoltre, che qualora dipendente pubblico, lo stesso sia

collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, e che all'atto del collocamento fuori ruolo, sia reso indisponibile per tutta la durata del collocamento, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Il **comma 2** prevede che il Commissario straordinario proponga uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, per l'attuazione dei quali lo stesso subentra come soggetto attuatore nelle attività in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Fondazione «Milano-Cortina 2026, nonché può supportare e fornire impulso alla realizzazione di opere a attività previste, anche attraverso apposite convenzioni con i soggetti attuatori o con le stazioni appaltanti e stabilire le relative forme di monitoraggio.

Ai sensi del **comma 3** il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle norme sul conflitto di interessi e del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'unione Europea. Al Commissario è trasferita una somma fino ad un massimo di euro **148.880.000** per il 2025, per garantire la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, nonché una somma fino ad un massimo di euro 79.362.36 per l'anno 2025 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.

Il **comma 4** dispone che il Commissario straordinario resti in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici Milano-Cortina 2026 e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026, e che allo stesso sia riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero pari a euro **66.350** per l'anno 2025 e 132.700,00 per il 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Il **comma 5** autorizza una spesa pari a un massimo di euro **228.242.367** per l'anno 2025 a copertura degli oneri derivanti dallo stanziamento previsto dal comma 3. Inoltre, si prevede che il Commissario straordinario possa essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dell'evento e che allo stesso siano destinati gli stanziamenti economici previsti dal dossier di candidatura a carico degli enti territoriali. Prevede inoltre che, con cadenza trimestrale, il Commissario straordinario invii all'Autorità di Governo competente in materia di sport una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Il **comma 6** prevede l'incremento delle risorse di cui al comma 3 di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 7** dispone che alle controversie relative agli atti del Commissario sia applicabile il regime derogatorio alla tutela cautelare del processo amministrativo, previsto per le controversie relative all'approvazione dei piani delle opere approvati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonché alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi

piani, ai quali si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il **comma 8**, infine, autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità.

L'**articolo 6** reca misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing.

In particolare, la norma mira a rafforzare gli strumenti operativi, per il contrasto ai fenomeni di “frode sportiva” – intesa come qualunque atto disonesto volto a compromettere una qualsivoglia manifestazione o competizione sportiva – anche in considerazione della rilevanza del tema nell'ambito della prevenzione e lotta ai rischi di penetrazione della criminalità organizzata nel mondo dello sport e delle conseguenti ricadute in termini di ipotesi corruttive e di riciclaggio connesse al fenomeno dei ‘flussi anomali di scommesse’, ovvero il verificarsi di ‘puntate’ di numero e importo considerevoli sugli eventi sportivi altamente discordanti rispetto a quelle previste per il medesimo evento.

Con tali finalità, il legislatore ha infatti adottato un dedicato e articolato complesso di disciplina con la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”, con la quale sono state previste specifiche ipotesi sanzionatorie, inasprimento delle sanzioni penali e strumenti di indagine per consentire l'emergere del fenomeno.

È stato creato - in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno n. 11001/148 del 15 giugno 2011, rinnovato il 31 luglio 2017 - il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS) presso l'omologa Unità Investigativa Scommesse Sportive (UISS), facente capo alla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, tra i componenti della quale siede anche un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio, al fine di fornire supporto operativo al processo di segnalazione e gestione dei flussi anomali di scommesse sportive al soggetto regolatore del settore del gioco pubblico –in Italia dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS) – nonché di rafforzare il monitoraggio del processo e lo scambio di informazioni tra le Forze di Polizia e gli enti pubblici interessati.

In tale contesto, tuttavia, la segnalazione di tali flussi anomali di scommesse, se da un lato consente alle Procure Federali operanti presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale - anche su segnalazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI nel 2014 con il compito di cooperazione, coordinamento e vigilanza sulle prime – di iscrivere procedimenti disciplinari in ambito sportivo, dall'altro non consente di poter individuare gli eventuali soggetti tesserati / affiliati responsabili, con la conseguenza della successiva archiviazione di un consistente numero di procedimenti sportivi. Tali dati costituiscono la traccia di un movimento di scommesse anomalo da un punto di vista probabilistico, non corroborato dai necessari elementi che possano condurre all'attribuibilità certa di una responsabilità in capo ai singoli artefici delle frodi o ai soggetti alle stesse partecipi. Sul piano disciplinare sportivo, infatti, a fronte della peculiare struttura dell'ordinamento sportivo, è necessaria l'attribuibilità della condotta illecita in capo ad un soggetto tesserato o affiliato ad un ente di esso facente capo, presupposto che fa dello stesso un soggetto dell'ordinamento sportivo e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione.

La norma, pertanto, risponde alla finalità di consentire all'organismo del CONI, preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali, da un lato di ottenere dalle competenti amministrazioni la comunicazione relativa a flussi anomali di scommesse, e dall'altro di richiedere alle predette Autorità specifiche informazioni sulle competizioni

interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati.

A tale ultimo riguardo, la disposizione prevede che le citate amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscano alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati, onde consentire alla Procura Generale di trasmetterle alla competente procura federale per il prosieguo delle indagini. A tale fine è anche previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per poter provvedere a tale adempimento riceva preventivamente una comunicazione da parte del CONI contenente l'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.

Ciò, lungi dal determinare un controllo generalizzato sui titolari dei conti di gioco - consentirà alla Procura Generale dello Sport di meglio qualificare la notizia iniziale e, conseguentemente, di attivare i necessari atti di impulso verso le Procure federali competenti finalizzati ad iscrivere procedimenti disciplinari nei confronti degli specifici soggetti tesserati o affiliati, consentendo la piena procedibilità dell'azione disciplinare nell'ordinamento sportivo, la quale ha come suo presupposto la commissione da parte dei tesserati o degli affiliati di un comportamento illecito sul piano sportivo.

Tale previsione, peraltro, si configura in linea - e ne favorisce l'attuazione - con il principio, sancito dai commi 1 e 2 dell'art. 2 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, della "Non influenza del procedimento penale" nonché con il principio di autonomia della giustizia sportiva, permettendo di attivare in maniera più circostanziata l'Autorità Giudiziaria laddove dal procedimento disciplinare sportivo dovessero emergere fatti di possibile rilevanza per il Pubblico Ministero.

Inoltre, la norma sostanzia una implementazione della suddetta norma in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Magglingen/Macolin che, all'articolo 12 prevede lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, ponendo, all'articolo 13, in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate e occupandosi, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse "atipiche" e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati parte, emettendo, se del caso, gli opportuni "allerta", di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa e di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati, seppur nel rispetto delle misure di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art.14.

Il **Capo II** reca misure urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento della trentottesima edizione dell'America's Cup e di altri grandi eventi sportivi internazionali.

In particolare, l'**articolo 7** reca disposizioni per lo svolgimento dell'America's Cup.

Nata nel 1851, l'America's Cup è la più antica competizione sportiva internazionale ancora esistente nonché il più famoso trofeo velico al mondo. L'ultima edizione si è svolta da agosto ad ottobre 2024 a Barcellona e ha ottenuto un significativo successo in termini di visibilità e promozione, con un indotto economico di oltre 1 miliardo di euro.

Le interlocuzioni con gli organizzatori in merito alla possibilità di ospitare in Italia l'edizione 38 dell'America's Cup, sono state avviate intorno alla fine del 2024, e si sono concluse con lo sviluppo di uno studio di prefattibilità redatto sulla base dei requisiti e protocolli trasmessi dagli organizzatori, e di tutti i fattori tecnico-progettuali nonché di carattere sportivo, da Sport e Salute S.p.A., società in house dell'Autorità governativa competente in materia di sport. Sport e Salute, infatti, vanta una comprovata esperienza maturata nella pianificazione, progettazione, valorizzazione, promozione e

organizzazione di grandi eventi sportivi di rilevanza internazionale, nonché nella progettazione e realizzazione delle relative opere temporanee.

La norma è necessaria e urgente al fine di garantire la puntuale realizzazione della 38ª edizione dell'America's Cup a Napoli nel 2027, e il rispetto di tutte le obbligazioni assunte in merito dal paese ospitante, anche con riferimento all'adeguamento delle aree che ospiteranno l'evento, e in particolare quella di Bagnoli-Coroglio.

Con particolare riferimento a quest'ultima, che ospiterà le basi dei partecipanti al trofeo, si rende altresì necessario che il Commissario Straordinario, su indicazione della Cabina di Regia di cui al comma 13 del succitato art. 33 e attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., nell'ambito della programmazione già effettuata degli interventi di risanamento dell'area interessata, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, programmi e realizzazioni, per le attività di competenza, gli interventi infrastrutturali prioritari e funzionali allo svolgimento dell'evento coordinandosi con Sport e Salute S.p.A., individuata quale soggetto attuatore dell'evento, per consentire la migliore riuscita dell'iniziativa.

Sport e Salute, in particolare, curerà la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione di tutte le attività funzionali alla realizzazione della 38esima edizione dell'America's Cup – Napoli 2027, ferma restando la realizzazione degli interventi infrastrutturali di risanamento dell'area di competenza e a cura del Commissario Straordinario nell'area di Bagnoli-Coroglio.

Sport e Salute, nell'adempimento delle sue funzioni, provvederà alla redazione di un masterplan complessivo dell'evento con riferimento a tutte le obbligazioni e le attività a carico del paese ospitante.

Per l'area di Bagnoli-Coroglio, al fine di garantire il rispetto delle stringenti tempistiche, è necessario che la Cabina di regia di cui al comma 13 dell'articolo 33 modifichi e integri il programma di risanamento con gli interventi funzionali all'evento, adeguando il relativo cronoprogramma alle esigenze dell'America's Cup, coordinandosi con Sport e salute.

In particolare, il **comma 1** prevede che al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», alla società Sport e Salute S.p.A. sia affidata la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento.

Il **comma 2** individua nel comitato tecnico di gestione dell'America's Cup (America's Cup Venue Board - ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» (AVA), come composto ai sensi dello stesso contratto - ovvero da 11 componenti, di cui 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da America's Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, 1 designato da Sport e Salute S.p.A., e 1 designato dal Comune di Napoli - il soggetto competente ad adottare ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione.

Il **comma 3** prevede che la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto-legge n. 133 del 2014, appositamente convocata, approva le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, coordinandosi con Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, con il Commissario straordinario per i campi flegrei, di cui all'articolo 9-ter del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.. Si prevede, conseguentemente, che il Commissario

straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali, potendo agire ai sensi dell'articolo 33 del citato decreto-legge.

Il **comma 4** prevede che gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, in termini dimezzati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

In particolare, l'intervento prevede il raggiungimento della quota batimetrica necessaria a consentire le manovre e le operazioni tecniche legate alla movimentazione delle imbarcazioni coinvolte nell'evento.

L'obbiettivo è, dunque, la realizzazione tempestiva e ordinata degli interventi previsti, rafforzando la sinergia tra le opere strategiche per l'evento sportivo e le azioni strutturali già programmate, in un quadro di piena sostenibilità e semplificazione operativa.

Il **comma 5** reca le coperture per le attività previste dal comma 1.

Il **comma 6**, inoltre, allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America's Cup, consente al comune di Napoli di derogare ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardanti l'utilizzo del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo, per un importo annuo non superiore a 30 milioni, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

L'**articolo 8** prevede misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 e, in particolare, per garantire il funzionamento del “Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026”, costituito a novembre 2023 in accordo con il Comitato Internazionale e il C.O.N.I. come soggetto incaricato delle attività necessarie all'organizzazione e svolgimento dell'evento.

A tale fine, la norma di cui al **comma 1**, accerta in euro 181.506.669 le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero le risorse aggiuntive relative alle maggiori entrate derivanti dai versamenti tributari del comparto sport.

La norma di cui al **comma 2**, inoltre, destina per l'anno 2025 in favore del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 una quota pari a 25 milioni di euro delle risorse da trasferirsi con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di cui al secondo periodo dello stesso comma 632, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, che aveva riconosciuto al neocostituito ente una dotazione finanziaria al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento della manifestazione.

Infine, la norma autorizza lo stesso Comitato, nei limiti delle predette risorse disponibili, ad avvalersi per le proprie attività delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a., attraverso la stipula di un contratto di servizio annuale che regoli i rapporti, anche finanziari tra i due enti.

L'**articolo 9** reca disposizioni necessarie a garantire l'organizzazione e lo svolgimento delle finali ATP di tennis per il periodo 2026/2030.

Nello specifico, il **comma 1** istituisce il «Comitato per le Finali ATP», composto da un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante, un rappresentante nominato del Presidente della regione

ospitante e da un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel (FITP), e da un rappresentante nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché da un rappresentante di Sport e salute S.p.A..

Ai sensi del **comma 2**, il Comitato, che ha sede nella città ospitante, ha il compito di coordinare e monitorare, in connessione con lo svolgimento dell'evento, la promozione della città e del territorio interessati, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Per quanto riguarda il suo funzionamento, il Comitato si riunisce ogni volta che sia richiesto da un componente e, in ogni caso, almeno quattro volte l'anno, e le relative sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il **comma 3** prevede che le attività organizzative ed esecutive dirette allo svolgimento dell'evento siano in capo alla Federazione Italiana Tennis e padel e alla società "Sport e salute S.p.a." e che i relativi rapporti siano regolati attraverso un'apposita convenzione. Agli stessi fini, la Federazione italiana tennis e padel può istituire presso di sé una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due da Sport e Salute S.p.A. e due dalla Federazione medesima, di cui uno con funzione di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità.

Ai sensi del **comma 4**, dall'istituzione e funzionamento del Comitato e della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tale riguardo, il **comma 5** dispone che non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese ai componenti dei predetti organi, i quali incarichi non sono cumulabili.

Il **comma 6** prevede che le risorse destinate a legislazione vigente in favore della FITP per l'organizzazione dell'evento siano trasferite alla stessa entro il 15 gennaio di ogni anno di riferimento, e debbano essere destinate con priorità al pagamento delle obbligazioni pecuniarie.

Il **comma 7**, infine, prevede che la stessa Federazione e la società Sport e Salute S.p.A., predispongono annualmente una relazione consuntiva e corredata dal rendiconto di gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, ogni anno e a conclusione delle attività organizzative dell'evento. La stessa relazione è inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport, e successivamente trasmessa da questo alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il **Capo III** del provvedimento, infine, reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, che rispondono alla necessità di apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021 in materia di sicurezza nello svolgimento delle discipline sportive invernali, in vista delle operazioni necessarie all'organizzazione della prossima stagione invernale, in capo ai gestori degli impianti e delle aree sciabili, nonché al decreto legislativo 36 del 2021, anche con particolare riferimento ai controlli sull'equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche. Si prevedono, inoltre, disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari, mediante costituzione di un apposito «Fondo sport a studenti universitari», in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia, al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale, nonché disposizioni a tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

In particolare, l'**articolo 10** reca disposizioni di modifica al citato decreto legislativo in materia di sicurezza negli sport invernali, anche a seguito delle richieste emerse in sede di confronto con le Regioni, nell'ambito del tavolo di lavoro appositamente convocato in seno alla Conferenza Stato-Regioni.

Nello specifico, la **lettera a), n. 1)** modifica l'articolo 5 del provvedimento al fine di stabilire che le piste da sci classificate con colore blu devono avere, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali, una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento.

Il **n. 2)**, inoltre, modifica il comma 4 dell'articolo 5 al fine di stabilire che la pendenza delle piste da slitta o slittino, non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri.

Il **n. 3)** introduce il comma 6-*bis* dell'articolo 5, ai sensi del quale, ai fini di una maggiore determinazione e chiarezza della previsione normativa, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'art. 117 Cost., le regioni possono determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui allo stesso articolo 5, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e piano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.

La **lettera b)** della norma interviene sull'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo per stabilire che le piste da discesa debbano avere una larghezza minima di almeno 15 metri, ad eccezione delle piste di raccordo e di collegamento, per le quali sono ammesse larghezze inferiori.

L'**articolo 11** reca misure urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sia per il funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, che in materia di termine ai contratti di lavoro subordinato sportivo.

In particolare, la **lettera a)** interviene sull'articolo 13-bis del citato decreto legislativo, che ha istituito la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, al fine di garantirne il pieno funzionamento sotto il duplice profilo dell'organizzazione di vertice e dell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie.

Il **numero 1)** modifica il comma 6 del citato articolo 13-*bis*, per prevedere la possibilità che con il medesimo decreto che provvede alla nomina del Segretario Generale della Commissione possa essere nominato, sempre su proposta del presidente della stessa, un Vicesegretario con incarico di durata quadriennale, rinnovabile, chiarendo al contempo che anch'esso, qualora dipendente pubblico, sia collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato.

Il **numero 2)** interviene sul successivo comma 8 dell'articolo per prevedere che, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento del personale – la cui decorrenza è fissata a partire dal 1° gennaio 2026 - e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, la Commissione possa avvalersi, fino a un numero di 10 unità, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento e operanti nelle commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C, previa stipula di apposita convezione e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Tale previsione risponde alla necessità di garantire, in sede di prima applicazione, la piena e immediata operatività dell'organo, in capo al quale sono previste anche funzioni che afferiscono ad attività precedentemente svolte dalle predette Commissioni di vigilanza sulle società di calcio e pallacanestro e per le quali deve essere assicurata la continuità.

Si prevede al riguardo che il trattamento economico di detto personale rimanga a carico delle due Federazioni di riferimento (FIGC e FIP), a titolo di contributo annuale al funzionamento dell'organo. È inoltre stabilito che, in sede di prima applicazione, una delle unità dirigenziali non generale possa essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata dell'incarico non superiore a cinque anni.

Le disposizioni di cui ai **numeri 3) e 4)**, invece, rispondono alla necessità di adeguare le previsioni in materia di copertura finanziaria degli oneri per il funzionamento della Commissione, incrementandole per quanto necessario a coprire gli oneri derivanti dalla previsione della figura del Vicesegretario e posticipandone la decorrenza a fronte delle tempistiche relative alla definizione della procedura che ne determina la piena operatività.

La **lettera b)** della norma, invece, modifica l'articolo 26 del decreto legislativo 36 del 28 febbraio 2021 al fine di innalzare da 5 a 8 anni il limite massimo del termine finale apponibile a un contratto di lavoro sportivo subordinato.

L'**articolo 12** modifica l'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di utilizzo di materiali da munizionamento, per le finalità attinenti al relativo smaltimento e uso civile consentito o uso sportivo.

In particolare, l'intervento si rende necessario al fine di al fine di garantire a praticanti amatori e agonisti di diverse discipline sportive praticate nei poligoni e nei campi di tiro dinamico sportivo affiliati agli Enti di Promozione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata FITDS o nelle sezioni del Tiro a Segno Nazionale affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale UITS, nonché ai poligoni, agli operatori nel campo dello smaltimento materiali e agli agenti di pubblica sicurezza e operatori delle forze armate, il regolare esercizio delle relative attività, anche sportive, evitando possibili ricadute in termini di conseguenze civili, amministrative e penali connesse alle necessarie operazioni di detenzione, trasporto e uso del munizionamento o di parti di esso.

In particolare, L'intervento normativo viene incontro all' esigenza - evidenziata dalle Federazioni sportive, nonché da dirigenti, praticanti amatori e agonisti di diverse discipline sportive praticate nei poligoni e nei campi di tiro dinamico sportivo affiliati agli Enti di Promozione Sportiva o nelle sezioni del Tiro a Segno Nazionale - di poter approvvigionarsi nei poligoni di tiro dei bossoli usati, con un virtuoso e sostenibile riuso.

Come è noto moltissimi agonisti, regolarmente iscritti alle discipline di tiro con arma corta e arma lunga, sono soliti adoperare, sia in gara che in allenamento, un munizionamento da loro stessi prodotto attraverso l'assemblaggio di polvere e altri componenti delle munizioni liberamente e lecitamente rinvenibili sul mercato privato. Sovente i tiratori si approvvigionano dei bossoli usati, con un virtuoso e sostenibile approccio di riciclo/riuso e favorendo lo smaltimento differenziato, raccogliendoli direttamente presso i campi tiro nei quali si è svolta una gara o un allenamento, essendo questa parte della cartuccia, nello specifico suscettibile di riutilizzo plurimo nelle operazioni di ricarica.

I campi-tiro dove si svolge l'attività sportiva degli iscritti ai sopracitati organismi sportivi che operano sotto l'egida di enti di promozione o federazioni, sono i medesimi presso i quali si esercitano anche le forze dell'ordine e gli appartenenti ai diversi corpi armati civili e militari. A ciò si aggiunga che i "calibri" usati nel munizionamento militare di armi leggere, infatti, sono i medesimi consentiti e adoperati nel munizionamento civile e in particolare in quello sportivo. Ciò determina la circostanza ricorrente in base alla quale, al termine di tali esercitazioni, una parte dei bossoli delle munizioni esplose restano in terra nell'area di tiro insieme ai bossoli di cartucce civili, rispetto ai quali presentano caratteristiche identiche, tali da essere difficilmente distinguibili.

In tale contesto, il vigente quadro normativo che regola la detenzione e l'utilizzo del munizionamento non prevede una disciplina che espressamente garantisca i tiratori sportivi e i gestori dei poligoni, la

liceità della condotta di raccolta dei bossoli di munizioni esplose quali materiali di risulta in esito ad una esercitazione militare.

In particolare, l'art. 1 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110 definisce quali "munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli oltre i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra", senza nulla disporre sulle relative parti o residui derivanti dal loro utilizzo.

Tale prescrizione, evidentemente orientata a vietare la circolazione e produzione di armi e munizionamento destinato alle Forze Armate in assenza delle prescritte autorizzazioni previste dall'art. 28 del TULPS, non regola, pertanto, l'uso dei materiali di risulta di un proiettile esploso, il quale presenta le stesse caratteristiche del materiale inerte liberamente acquistabile per la ricarica delle cartucce. Tale circostanza ingenera un aggravio di incombenzi, anche di carattere economico, tanto per gli operatori proprietari di poligoni quanto per la P.A., sulla quale grava l'onere di una complessa e difficile gestione logistica di tutto il comparto militare, compresa una costante attività di vigilanza sulla destinazione dei bossoli relativi ai proiettili esplosi, curandone la filiera anche dello specifico smaltimento e imponendo un aggravio di costi a carico di questa.

A ciò, come detto, si aggiunge, in particolar modo per ciò che concerne la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento, delle componenti che residuano dopo l'uso delle munizioni stesse, il rischio di gravi conseguenze penali /amministrative per i tiratori sportivi che provvedono alla relativa raccolta, quando confuso insieme a quello civile, alla luce, come detto, del fatto che le operazioni di esercitazioni militari o di addestramento del personale delle forze dell'ordine e gli appartenenti ai diversi corpi armati civili e militari, avvengono sia su aree destinate a poligoni di tiro militare molto estese, sia su poligoni privati dove i residui dei proiettili quali inneschi combustibili, bossoli esplosi e ogive eietate.

Quest'ultimo residuo viene smaltito solitamente da ditte specializzate nella raccolta e smaltimento dei metalli inerti ma certamente non atte al trasporto e stoccaggio di munizionamento militare, il che ha ricadute anche sull'attività di vigilanza in capo alla Pubblica Amministrazione sulle attività di raccolta, smaltimento, trasporto e stoccaggio di munizionamento militare.

Con particolare riferimento ai piccoli calibri, di fatto assimilabili e a volte del tutto corrispondenti e identici, ai corrispondenti calibri civili, non risponde ai criteri di efficienza e buon andamento procedere ad una cernita dei materiali di risulta che, come evidenziato, hanno sicuramente perso le caratteristiche iniziali di munizionamento destinato ad armi da guerra.

D'altronde, anche la previsione normativa vigente, per quanto estremamente generica e suscettibile di interpretazione, si riferisce a tali parti di cartucce solo in quanto "destinate" al caricamento militare e non come residui di munizioni usate.

Ciò premesso la disposizione in esame modifica l'articolo 1 della legge 110 del 1975 al fine di applicare la disciplina relativa al munizionamento civile e sportivo a tutti i bossoli esplosi e ai residui di cartucce usate, identici nel munizionamento civile e militare.

L'intervento normativo specifica, pertanto, che le disposizioni relative alle munizioni da guerra non si applicano ai bossoli già esplosi né ai residui di cartucce usate in armi da guerra, ai fini del processo di smaltimento ovvero per quanto compatibili con il munizionamento civile o ad uso sportivo. Grazie a questo intervento, trova applicazione la disciplina dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940,

n. 635, consentendo la sottoposizione alla normativa relativa al munizionamento civile e ad uso sportivo - in quanto compatibile - a tali bossoli esplosi o residui di cartucce, mantenendo, pertanto, in ogni caso inalterate le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento di tali attività.

L'**articolo 13** istituisce un fondo finalizzato alla concessione di borse di studio in favore di studenti universitari che praticano sport ad alti livelli al fine di dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione e di dare continuità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 254 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Con successivo provvedimento attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, saranno definiti i requisiti, i criteri e le modalità di accesso al fondo. In particolare, verranno definiti:

- I requisiti sportivi da parte dell'atleta richiedente, con possibilità di richiedere una certificazione o un avallo della Federazione Sportiva di riferimento.
- I requisiti in merito alla frequenza universitaria.
- I criteri di classificazione delle domande che perverranno, basandosi su criteri oggettivi come il merito universitario o l'indicatore ISEE.
- Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione della borsa di studio, prediligendo modalità integralmente telematiche.

L'**articolo 14** prevede, al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), la proroga dell'incarico del Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

Ai sensi del citato articolo 1 del DPCM 21 febbraio 2025, il Commissario straordinario dell'A.C.I. gode di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha il compito di assicurare il necessario presidio dell'ente per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi dalla nomina. La previsione di una proroga dell'incarico del Commissario straordinario si rende necessaria per garantire all'Automobile Club d'Italia la piena operatività e rappresentatività, oltre che la regolare prosecuzione delle proprie attività, fino all'insediamento del nuovo Presidente e dei nuovi organi collegiali.

L'**articolo 15** reca disposizioni necessari e urgenti per la tutela degli arbitri, direttori di gara e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle competizioni sportive.

Come per la disciplina a tutela del personale sanitario, infatti, scelte di politica criminale hanno condotto il legislatore alla previsione di una disciplina sanzionatoria *ad hoc* per quanto riguarda il caso delle violenze commesse nei confronti di arbitri e direttori di gara. A fronte del fatto che l'ordinamento sportivo non può essere dotato degli strumenti per la repressione di simili condotte, in quanto commesse da soggetti non tesserati, l'ordinamento statale si è dotato di un impianto normativo penale extra codicistico – legge 401 del 1989 e successive modifiche -, finalizzato al contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive e alla tutela della correttezza del relativo svolgimento, attraverso il quale sono state introdotte fattispecie di reato specifiche e strumenti sanzionatori atipici come il DASPO. Tale disciplina (e successive modifiche) è il risultato dell'azione di lotta alla violenza nello sport condotta dallo Stato in modo particolarmente deciso con una serie di provvedimenti normativi che hanno introdotto nuovi strumenti giuridici e operativi a disposizione delle forze dell'ordine nonché alcune ipotesi di reato in materia di sport (settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive).

La stessa legge prevede, agli articoli 6-*bis* e seguenti, figure di reato specifiche tra le quali, all'articolo 6-*quinquies*, quella delle lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

Il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, in materia di ordine e sicurezza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 1-*bis* allo stesso articolo, che prevede espressamente che sia punito con le stesse pene previste dall'articolo 583-*quater* – ovvero per le lesioni ai danni di un pubblico ufficiale - chiunque commette uno dei fatti previsti dal medesimo articolo 583-*quater* nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Il citato articolo 583-*quater* prevedeva la fattispecie delle lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, e puniva le lesioni cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive con la reclusione da quattro a dieci anni le lesioni gravi e con la reclusione da otto a sedici anni le lesioni gravissime.

Il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, ha modificato l'articolo 583-*quater* del Codice penale, al fine di estendere la previsione del comma 1 non più solo ai casi in cui si svolgono manifestazioni sportive ma a tutti i casi di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Per effetto della modifica il nuovo comma 1, così come la rubrica dell'articolo, non riportano più il riferimento alle manifestazioni sportive, ma la nuova disciplina prevede l'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, per la quale si applica la reclusione da due a cinque anni, quella delle lesioni gravi con pena da quattro a dieci anni e quella delle lesioni gravissime, da otto a sedici anni.

La modifica apportata, in combinato disposto con il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinquies* della legge n. 401 del 1989, fa sì che chi commette lesioni (ormai anche non gravi o gravissime) ai danni di un arbitro o direttore di gara soggiace alle pene previste dall'articolo 583-*quater* c.p. per le lesioni commesse ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Tale impianto sanzionatorio prevede la pena della reclusione da due a cinque anni per le lesioni “semplici” e, in caso di lesioni gravi o gravissime, rispettivamente della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

In questo contesto, la norma proposta ha lo scopo di inserire all'interno del codice penale la disposizione già prevista, a legislazione vigente, dal comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinquies* della legge n. 401 del 1989.

L'intervento, oltre ad avere finalità di politica criminale, risponde ad esigenze sistematiche, di riordino e razionalizzazione della disciplina normativa già vigente ma frutto di un combinato disposto di disposizioni frammentate all'interno dell'ordinamento penale codicistico e extra codicistico, e risponde alla ratio sottesa al principio della riserva codicistica in materia di legislazione penale.

Uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento penale, infatti, ovvero quello della riserva codicistica in materia penale di cui all'articolo 3-*bis* del codice penale, introdotto con la riforma penale del 2017, prevede che le nuove disposizioni che prevedono reati possano essere introdotte

nell'ordinamento penale solo se modificano il codice penale o attraverso leggi che disciplinano in modo organico la materia.

Tale principio ha lo scopo principale di garantire la certezza del diritto e di evitare, salvo eccezioni, che la creazione di nuovi reati sia affidata a leggi diverse dal codice penale, rafforzandone la centralità come principale fonte di diritto penale e assicurando che le norme incriminatrici siano definite in modo chiaro e organico.

Il **comma 1** della norma risponde, pertanto, a tale esigenza, nonché all'urgenza, dettata da ultimo dai recenti e reiterati episodi di violenza nei confronti dei direttori di gara, di rafforzare gli strumenti di tutela in favore della classe arbitrale. L'intervento si pone come necessario anche a fronte della recente approvazione dell'ordine del giorno 9/2355/143 al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, che recepisce il contenuto dell'identica proposta emendativa non approvata nel corso dell'iter di conversione del decreto, e che ha impegnato il Governo *“a disporre, nel primo provvedimento utile, che la disciplina di cui al citato comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 401 del 1989, già vigente, sia trasferita all'interno del codice penale, come comma aggiuntivo all'articolo 583-quater”*.

Il **comma 2** della norma prevede, parallelamente all'inserimento della disposizione all'interno del codice, anche la soppressione della disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinquies* della legge 13 dicembre 1989, n. 401. La scelta della soppressione della disposizione e non della sua abrogazione si giustifica in quanto l'abrogazione di una fattispecie penale potrebbe comportare una serie di conseguenze, anche di tipo estintivo di eventuali processi in corso, in applicazione dei principi del favor rei.

L'**articolo 16** reca le disposizioni finanziarie.

L'**articolo 17**, infine, prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il provvedimento si compone di **17 articoli**, suddivisi in **tre Capi**.

Il **Capo I** reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi Paralimpici invernali (MILANO-CORTINA 2026).

L'articolo 1, al comma 1, prevede che l'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.

Il comma 2 prevede che le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

Tali disposizioni non producono effetti in quanto costituiscono rinuncia a maggior gettito.

Il comma 3 autorizza la spesa per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, per l'importo di euro 259.261 per l'anno 2025 e di 1.091.845 per l'anno 2026. Il medesimo comma autorizza anche la spesa per l'acquisto di materiali per 400.000 euro per l'anno 2025. Di seguito una tabella riepilogativa delle maggiori esigenze.

TIPOLOGIA DI SPESA		
SPESE CORRENTI	2025	2026
SPESE DI PERSONALE (SPESE PER ATTIVITA DI LAVORO STRAORDINARIO)	21.235,00 €	266.560,00 €
SPESE DI TRASFERTA (VITTO E ALLOGGIO)	95.026 €	737.285 €
SPESE PER MANUTENZIONE LABORATORI MOBILI DA UTILIZZARE DURANTE LE ATTIVITÀ	50.000,00 €	
SPESE DI CARBURANTE	3.000,00 €	8.000,00 €
SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	75.000,00 €	
NOLEGGIO ULTERIORE STRUMENTAZIONE DI RADIOMONITORING PER IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTO		80.000,00 €
ACQUISTO SOFTWARE PER CONTROLLO STRUMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SPECIFICHE APP	15.000,00 €	0,00 €
TOTALE	259.261 €	1.091.845 €
SPESE DI INVESTIMENTO	2025	2026
ACQUISTO APPARATI DI RADIOMONITORING NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	400.000,00 €	0,00 €
TOTALE	400.000,00 €	0
TOTALE ANNO	659.261 €	1.091.845 €



Ai relativi oneri, quanto a 259.261 euro per l'anno 2025 e a 1.091.845 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Quanto a 400.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Le Tabelle recano le occorrenti disponibilità di bilancio.

Inoltre, il **comma 4** prevede che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate, previa individuazione degli eventi di interesse nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport, per garantire l'assunzione di impegni pluriennali che prevedano la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», in occasione dei predetti eventi.

A tal fine, la norma autorizza il trasferimento delle predette risorse agli enti o organi competenti attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati che, per ciascun anno, regola l'utilizzo del fondo. Non si ascrivono pertanto nuovi o maggiori oneri alla disposizione in esame.

L'**articolo 2** reca disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi.

Al fine di far fronte ai maggiori oneri finanziari derivanti da tali eccezionali esigenze, il **comma 1** autorizza il Ministero dell'interno alla spesa di 30.000.000 euro per l'anno 2025.

Il **comma 2** dispone l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, relative alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.

Di seguito uno schema riepilogativo degli oneri complessivi:

Forze di Polizia	Anno 2025
Settore vestiario	€ 1.000.000
Settore motorizzazione	€ 7.700.000
Settore telematica	€ 2.000.000
Totale Forze di polizia	€ 10.700.000
Vigili del Fuoco	
Equipaggiamento Individuale	€ 1.200.000
Automezzi e manutenzioni	€ 15.600.000
ICT	€ 2.500.000
Totale Vigili del Fuoco	€ 19.300.000
TOTALE COMPLESSIVO	€ 30.000.000

Il **comma 2** presenta natura ordinamentale e come tale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 3**, infine, prevede che ai relativi oneri, quantificati in 30.000.000 euro per l'anno 2025, si provveda ai sensi dell'articolo 16.

L'**articolo 3** reca disposizioni volte a garantire il necessario supporto delle Forze armate allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano – Cortina 2026", in programma, rispettivamente, dal 6 al 22 febbraio 2026 e dal 6 al 15 marzo 2026 tra Milano e Cortina.

In particolare, l'impegno finanziario è pari a 13.009.239 euro per l'anno 2025, per il soddisfacimento delle seguenti esigenze (vedasi "Tabella 1"):

1. Settore Investimento, per un totale pari a 6.095.421 euro, riconducibili alle seguenti voci di spesa:
 - acquisizione mezzi, arredi, tende, tensostrutture e materiale tecnico-specialistico per vestiario ed equipaggiamenti, orientata a supportare l'attività concorsuale.
2. Settore Esercizio, per un totale pari a 6.913.817,47 euro riconducibili alle seguenti voci di spesa:
 - consumi intermedi connessi con il funzionamento ed il supporto logistico delle unità per 4.850.747,34 euro, ricomprensenti i servizi generali e logistici (*Real life support*);
 - spese legate al personale (oneri di missione/indennità di marcia e prestazioni di lavoro straordinario) pari a 2.063.070,13 euro calcolati su un livello di prestazione di lavoro straordinario mensile pari a 55 h/pro-capite e ipotizzando un periodo di impiego continuativo del dispositivo (ca. 1250 pax) stimato in 31 giorni, in regime di marcia in mensa (vedasi Tabella 2 e tabelle di dettaglio esplicative delle categorie di personale impiegato e degli oneri determinati sia per il lavoro straordinario sia per l'indennità di marcia – Tabelle 3 e 4).

Tabella 1

SETTORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'		€/un.	PROFILO DI ESIGIBILITA'	
INVESTIMENTO	acquisto (CE 21)	shelter multifunzione (x 8)	8	58.460,00 €	E.F. 2025 467.680,00 €
	acquisto (CE 21)	Autobus medi (x 4)	4	107.479,00 €	429.916,00 €
	acquisto (CE 21)	Autobus (grandi) (x 4)	4	267.000,00 €	1.068.000,00 €
	acquisto (CE 21)	Mezzi commerciali 4 x 4 (x 13)	13	19.040,00 €	247.520,00 €
	acquisto (CE 21)	Arredi truppe in campagna	400	200,00 €	80.000,00 €
	acquisto (CE 21)	Tende/tensostrutture	15	15.287,00 €	229.305,00 €
	acquisto (CE 21)	Materiale tecnico-specialistico (vestizione ed equipaggiamento)	1	3.573.000,00 €	3.573.000,00 €
	Totale Volume fondi investimento (stima)				E.F. 2025 6.095.421,00 €
ESERCIZIO	noleggio automezzi per 31 gg continuativi (CE2)	Autobus medi (x 35)	35	250,00 €	271.250,00 €
	noleggio automezzi per 31 gg continuativi (CE2)	Autobus (grandi) (x 30)	30	690,00 €	641.700,00 €
	noleggio automezzi per 31 gg continuativi (CE2)	Mezzi commerciali 4 x 4 (x 60)	60	150,00 €	279.000,00 €
	noleggio automezzi per 31 gg continuativi (CE2)	torri illuminazione (x 20)	20	120,00 €	74.400,00 €
	noleggio automezzi per 31 gg continuativi (CE2)	Manitou (x 5)	5	110,00 €	17.050,00 €
	Passerella pedonale/ponte #1	oneri di esercizio			258.938,67 €
	Passerella pedonale/ponte #2	oneri di esercizio			258.938,67 €
	vitto gg 31 (rappresentanza) (CE2)	100 PAX	100	60,00 €	186.000,00 €
	alloggio presso appartamenti civili gg 31 (rappresentanza) (CE2)	100 PAX	100	250,00 €	775.000,00 €
	vitto gg 31 (contratto catering personale in concorso) (CE2)	1000 PAX	1000	40,00 €	1.240.000,00 €
	servizi generali complessi alloggiativi (CE2)	stima oneri totali per 31 gg per 1000 pax (12,5 €/g pro capite)	1000	12,50 €	387.500,00 €
	carburanti (CE2)	200km/die per 31 gg (consumo medio 8 Km/lt) 202 mezzi impiegati	202		281.790,00 €
	Sostegno logistico (sanitario) (CE2)	Schieramento ROLE 2 31 gg.	31	5.780,00 €	179.180,00 €
	Attività di lavoro straordinario/indennità di missione-marcia	1250 pax	1250		2.063.070,13 €
	Totale Volume fondi esercizio (stima)				E.F. 2025 6.913.817,47 €
RIEPILOGO ESIGENZE ESIGIBILITA' 2025					
SETTORE INVESTIMENTO (CE 21)				6.095.421,00	
SETTORE ESERCIZIO - INCL. PERSONALE (CE2)				6.913.817,47	
Volume complessivo (stima)				13.009.238,47	

Tabella 2



LOCALITA' DI MISSIONE		VARIE CITTA'		
MISSIONE		ATTIVITA' CONCORSUALI MILANO-CORTINA 26 + JTF HQ		
NOTE				
PERIODO IMPIEGO		DAL	01/12/2025	AL
# GIORNI		31		

PERSONALE	IN SEDE	FUORI SEDE	TOTALE
ESERCITO	0	1.000	1.000
ALTRE F.A.	0	150	150
JTF HQ	0	100	100
PERSONALE TOTALE	0	1.250	1.250

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: ATTIVITA' CONCORSUALI MILANO-CORTINA 26 + JTF HQ ANNO 2025				
1250 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/12/25 al 31/12/25 (31 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	0	€ 0	€ 0	€ -
Straordinario	1.250	€ 18,31	€ 1.258.724,12	€ 1.258.724,12
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni		€ 25.946,65	€ 804.346,01	€ 804.346,01
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 2.063.070,13	€ 2.063.070,13

Tabella 3

Compenso per lavoro straordinario

	Fer. Diurno	RAP AMM	IRAP amm	IMPORTO LORDO STATO	pax	TOTALE COSTO MENSILE (x 55h/pro-capite)	E.F. 2025
Gen. C.A.	44,51 €	10,77 €	3,78 €	59,06 €	1	€ 3.248,56	3.248,56 €
Gen. B.	32,96 €	7,98 €	2,80 €	43,74 €	5	€ 12.027,93	12.027,93 €
Col. > 23 a. da U.	32,96 €	7,98 €	2,80 €	43,74 €	15	€ 36.083,78	36.083,78 €
Ten. Col. > 23 a. da U.	32,96 €	7,98 €	2,80 €	43,74 €	10	€ 24.055,86	24.055,86 €
Magg. > 23 a. da U.	32,96 €	7,98 €	2,80 €	43,74 €	9	€ 21.650,27	21.650,27 €
Serg. Magg. Aiutante	14,97 €	3,62 €	1,27 €	19,87 €	30	€ 32.777,56	32.777,56 €
Graduato Aiutante	13,89 €	3,36 €	1,18 €	18,43 €	20	€ 20.275,23	20.275,23 €
Graduato Ca.	12,80 €	3,10 €	1,09 €	16,99 €	10	€ 9.342,08	9.342,08 €
					100	TOTALE	159.461,28 €

Compenso di lavoro straordinario Straordinario - aliquota operativa							
Compenso Straordinario							
	Fer. Diurno	RAP AMM	IRAP amm	IMPORTO LORDO STATO	pax	TOTALE COSTO MENSILE (x 55h/pro-capite)	E.F. 2025
Col. > 23 a. da U.	32,96 €	7,98 €	2,80 €	43,74 €	3	€ 7.216,76	7.216,76 €
Ten. Col. > 18 a. da U.	26,81 €	6,49 €	2,28 €	35,58 €	1	€ 1.956,73	1.956,73 €
Magg. > 13 a. da U. maturati al 01/01/2018	24,20 €	5,86 €	2,06 €	32,11 €	1	€ 1.766,24	1.766,24 €
Cap. > 13 a. da U.	24,73 €	5,98 €	2,10 €	32,82 €	8	€ 14.439,35	14.439,35 €
Ten.	16,91 €	4,09 €	1,44 €	22,44 €	5	€ 6.170,88	6.170,88 €
Primo Luogotenente	16,91 €	4,09 €	1,44 €	22,44 €	36	€ 44.430,35	44.430,35 €
Serg. Magg. Aiutante	14,97 €	3,62 €	1,27 €	19,87 €	20	€ 21.851,71	21.851,71 €
Graduato Aiutante	13,89 €	3,36 €	1,18 €	18,43 €	42	€ 42.577,99	42.577,99 €
Primo Graduato +5 anni nel grado	13,38 €	3,24 €	1,14 €	17,76 €	332	€ 324.211,05	324.211,05 €
Graduato Ca.	12,80 €	3,10 €	1,09 €	16,99 €	155	€ 144.802,24	144.802,24 €
Graduato Sc.	12,41 €	3,00 €	1,05 €	16,47 €	345	€ 312.481,63	312.481,63 €
Graduato	12,03 €	2,91 €	1,02 €	15,96 €	202	€ 177.357,93	177.357,93 €
					1150	TOTALE	1.099.262,85 €

Tabella 4



INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI MARCIA ex art. 13 , DPR 20/04/2022 nr. 56
(stima oneri per l'aliquota C2 - JTF HQ)

	Ind. marcia	RAP	IRAP	importo lordo stato	pax	costo giornaliero
Gen.C.A.	€ 45,96	€ 7,37	€ 2,59	€ 55,92	1	€ 55,92
Gen.B.	€ 42,93	€ 6,64	€ 2,33	€ 51,90	5	€ 259,51
Col. +13 da uff.	€ 36,87	€ 5,17	€ 1,82	€ 43,86	15	€ 657,92
Ten.Col. +13	€ 36,87	€ 5,17	€ 1,82	€ 43,86	10	€ 438,61
Maggiore +13	€ 36,87	€ 5,17	€ 1,82	€ 43,86	9	€ 394,75
Sergente Maggiore Aiutante	€ 26,03	€ 2,55	€ 0,90	€ 29,48	30	€ 884,30
Graduato Aiutante +17	€ 22,17	€ 1,62	€ 0,57	€ 24,35	20	€ 487,09
Graduato Capo	€ 16,87	€ 0,33	€ 0,12	€ 17,32	10	€ 173,21
TOTALE						€ 3.351,32

Il **comma 2** prevede che agli oneri come sopra riepilogati, pari a **13.009.239 euro** per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

L'**articolo 4** reca disposizioni necessarie a garantire la piena operatività della Fondazione Milano-Cortina 2026, al fine di escludere, in relazione alle relative attività, l'applicazione della disciplina in materia di chiusure aziendali.

Per quanto attiene ai **profili finanziari**, la norma ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 5** reca disposizioni necessarie e urgenti per garantire l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Il **comma 1** prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici. Gli aspetti finanziari correlati al compenso riconosciuto al Commissario straordinario sono disciplinati al successivo comma 4. Il comma 1 prevede, inoltre, che, qualora il Commissario sia dipendente pubblico, lo stesso sia collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, e che all'atto del collocamento fuori ruolo, sia reso indisponibile per tutta la durata del collocamento, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario

Il **comma 2** prevede che il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, per l'attuazione dei quali lo stesso subentra come soggetto attuatore nelle procedure in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Fondazione «Milano-Cortina 2026».

Le risorse relative agli interventi da realizzare sono indicate al successivo comma 3.

Il **comma 3**, oltre a prevedere i poteri derogatori del Commissario straordinario, dispone il trasferimento di una somma fino ad un massimo di 148.880.000 euro per il 2025, per garantire la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, nonché di una somma fino a un massimo di 79.362.367 euro per l'anno 2025 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. La relativa copertura è prevista dal successivo comma 5.

Ai sensi del successivo **comma 6**, le risorse del comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere delle somme accertate di cui all'**articolo 8, comma 1**.



Per quanto riguarda i costi relativi alle attività derivanti dal subentro del Commissario nei rapporti giuridici facenti capo al Comitato organizzatore e quelle ulteriori derivanti dall'attuazione del piano delle opere, alla quantificazione dei relativi oneri si è proceduto secondo il seguente schema.

Nonostante la minor durata (circa 10 giorni) e il minor numero di sessioni di gara, la "transizione" e l'organizzazione delle Paralimpiadi necessitano di un'importante macchina organizzativa che veicola esperienza, infrastrutture e personale.

Esistono diverse categorie di costi che contribuiscono alla costituzione del valore del progetto Paralimpico:

- costi esclusivamente riferibili alle Paralimpiadi – es. cerimonie Paralimpiche;
- costi con competenza direttamente riconducibile alle Paralimpiadi – es. servizi erogati durante le Paralimpiadi (transizione e ca. 10 giorni di competizioni);
- costi riconducibili sia a Olimpiadi che a Paralimpiadi.

La quota di costi direttamente riconducibile ai Giochi Paralimpici è di 248.000.000 euro, rispetto a un valore del progetto complessivo pari a circa 2€Mld. Di seguito una stima della composizione dei predetti 248 milioni di euro:

- o costi per infrastrutture temporanee ed energetiche (ca. 66,2€M);
- o costi riferibili a servizi (vitto, alloggio, pulizie, logistica, antidoping), inclusi servizi sportivi, equipaggiamento e Sport Presentation e costi per affitti venue (ca. 39,3€M) e costi per i servizi di trasporto (ca. 30,5€M);
- o costi per la produzione televisiva delle Paralimpiadi (ca. 24,4€M);
- o costi di tecnologia per i servizi di Timing & Scoring e servizi audiovisivi (ca. 9,5€M);
- o costi di telecomunicazioni (ca. 30,5€M);
- o costi per apparati tecnologici e assistenza (ca. 9,5€M);
- o costi per integrazione sistemica e cybersecurity (ca. 24,3€M);
- o uniformi per atleti paralimpici (CIP) e per workforce (ca. 8,8€M);
- o costi per l'organizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Paralimpici e del progetto torcia (ca. 4,5€M) e costi per allestimento strutture con "look" (c a. 500€k);

A tali costi devono essere aggiunte le spese relative alle esigenze di carattere logistico necessarie per lo svolgimento delle competizioni pari a euro 65.051.120 per il 2025, ai quali si somma l'IVA relativa, per un totale di 79.362.367 euro per l'anno 2025.

La quantificazione delle spese è stata effettuata tenendo conto del fabbisogno tecnico logistico, comprendente il noleggio delle dotazioni necessarie allo svolgimento degli eventi previsti (telecamere, X-Ray, Metal Detector, fencing) e il costo orario degli operatori che verranno impiegati, configurandosi quindi le suddette spese come spese di parte corrente.

Le *venue* considerate sono 26 riferite a: cerimonie (3 di cui una anche *venue* di gara), competizione (4 in città e 9 in montagna), villaggi atleti (3 in strutture dedicate e 3 in alberghi), non-competizione le rimanenti.

Nel dettaglio:

- a) CCTV (Videosorveglianza), sono state previste due tipologie di telecamere:
 - fisse, per il monitoraggio del perimetro e dei varchi presenti sui locali destinati alle aree di trasmissione video. Tali telecamere presentano prestazioni diverse (videoanalisi base, videoanalisi avanzata) a seconda del livello di sicurezza previsto (colonna Security Level).



Il costo, variabile in funzione del livello, è stato stimato sulla base dei valori di listino di mercato;

- motorizzate, per il monitoraggio dei punti di controllo delle persone (PSA) e dei veicoli (VSA). Per tali telecamere non sono previsti livelli diversi e, pertanto, il costo stimato è unico.

La quantità è stabilita in relazione alla lunghezza del perimetro e del numero di aree da controllare. Per la gestione delle stesse è stato ipotizzato l'utilizzo di dispositivi NVR (Network Video Recorder) in grado di gestire fino a 32 telecamere.

- b) x-ray: si tratta di dispositivi per controllo bagagli ingombranti e controllo bagagli standard (Large e Standard). Il quantitativo riportato corrisponde al numero dei corridoi di accesso per le *venue* con Security Level 3; per le *venue* con Security Level 2 è stato ipotizzato un dispositivo per area da utilizzare per i controlli a campione;
- c) metal-detector: sono state previste due tipologie di dispositivi:
 - archetto per le *venue* con Security Level 3;
 - manuali per le *venue* con Security Level 1 e 2.
- d) costi tecnologie: per la quantificazione dei costi, comprensivi di fornitura e posa in opera, è stato ipotizzato un costo di noleggio giornaliero in base ai prezzi di mercato correnti;
- e) operatori: il numero comprende il fabbisogno del servizio di controllo accesso (pedonali e veicolari) e sale di controllo divisi per singola *venue*, considerando il periodo di picco massimo di accesso spettatori (laddove previsti) ed i periodi di allestimento e disallestimento. La valorizzazione economica comprende il costo orario medio di mercato escludendo servizi quali alloggio e vitto del personale.

Il **comma 4** dispone che il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi, e comunque fino al 31 dicembre 2026, e che allo stesso sia riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina. Tale compenso è previsto in misura non superiore a quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero pari a un massimo di euro 132.700 annui, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. In merito agli aspetti di quantificazione si prevede che il relativo onere sia calcolato nei limiti massimi di 66.350 euro per l'anno 2025 e a 132.700 euro per il 2026, considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il compenso massimo è pari a 100.000 euro su base annua, a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 66.350 euro per l'anno 2025 e a 132.700 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il **comma 5** autorizza una spesa pari a un massimo di 228.242.367 euro per l'anno 2025 a copertura degli oneri derivanti dallo stanziamento previsto dal comma 3, cui si provvede a valere ai sensi dell'articolo 16. Ai sensi del successivo **comma 6**, le risorse del comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere delle somme accertate di cui all'**articolo 8, comma 1**.

Il **comma 5** prevede altresì che il Commissario straordinario può essere destinatario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il **comma 7** dispone che alle controversie relative agli atti del Commissario sia applicabile il regime derogatorio alla tutela cautelare del processo amministrativo, previsto per le controversie relative all'approvazione dei piani delle opere approvati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonché alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, ai quali si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8**, infine, autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità.

L'**articolo 6** reca misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing, al fine di rafforzare gli strumenti operativi per il contrasto ai fenomeni di "frode sportiva" alle conseguenti ricadute in termini di ipotesi corruttive e di riciclaggio connesse al fenomeno dei 'flussi anomali di scommesse'.

La norma, in particolare, consente all'organismo del CONI preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali, da un lato di ottenere dalle competenti amministrazioni la comunicazione relativa a flussi anomali di scommesse, e dall'altro di richiedere alle predette amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati.

A tale ultimo riguardo, la disposizione prevede che le citate amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscano alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati, onde consentire alla Procura Generale di trasmetterle alla competente procura federale per il prosieguo delle indagini. Si prevede a tal fine che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per provvedere all'attuazione di quanto previsto, debba ricevere preventivamente una comunicazione da parte del CONI con l'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **Capo II** reca misure urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento della trentottesima edizione dell'America's Cup, e di altri grandi eventi sportivi internazionali.

In particolare, l'**articolo 7** reca disposizioni per lo svolgimento dell'America's Cup.

Il **comma 1** affida alla società Sport e Salute S.p.A. la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento. La norma prevede che ai relativi oneri, pari a 7.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5.

Il **comma 2** individua nel comitato tecnico di gestione dell'America's Cup (America's Cup *Venue Board* - ACVB) il soggetto competente ad adottare ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento dell'evento. La norma prevede espressamente che ai componenti del Comitato non spettano



compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese e pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede che la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, appositamente convocata, approva le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, coordinandosi con Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, con il Commissario straordinario per i campi flegrei, e che il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali. Come chiarito dal successivo comma 5, il soggetto attuatore Invitalia S.p.A. provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche esistenti a legislazione vigente e relative alla contabilità speciale del Commissario di cui al citato articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, in termini dimezzati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il **comma 5** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7.500.000 euro per l'anno 2025, derivanti dalle attività poste in capo alla società Sport e salute S.p.a. in relazione alla programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Con particolare riferimento alle attività in capo a Sport e salute S.p.a. e ai relativi oneri, si precisa che le attività previste in capo alla stessa riguardano:

- la programmazione e l'organizzazione e l'esecuzione delle attività di funzionali di progetto: organizzazione logistica degli uffici dell'Organizzatore (AC38 Event Limited) e del team del Paese ospitante, selezione del team operativo del Paese ospitante, definizione del modello di gestione del progetto e del team di lavoro, impostazione delle attività amministrative e di controllo e monitoraggio del progetto sia in termini economici che temporali, identificazione e predisposizione di adeguati sistemi informativi a supporto, project management.
- la progettazione delle infrastrutture temporanee e l'impostazione delle relative strategie di approvvigionamento
- la definizione del concept del progetto e la sua promozione a livello locale e nazionale anche al fine di identificare potenziali partner dell'iniziativa (scouting)

Per l'attività di cui sopra l'impegno economico stimato, pari a 7.500.000 euro, è più nel dettaglio riassunto nella tabella seguente.



Ambito	Euro	Razionale
Programmazione, organizzazione esecuzione delle attività	1.500.000,00	Team di 15 Full Time Equivalent. Costi vivi per uffici e logistica, incluso affitto e facility management. Costi per sistemi informativi.
Progettazione	4.000.000,00	Progettazione opere temporanee e strategie approvvigionamento
Definizione e promozione	2.000.000,00	Concept progetto, Campagne comunicazione e attività di promozione iniziativa

Il **comma 6**, inoltre, consente al comune di Napoli di derogare ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardanti l'utilizzo del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo, per un importo annuo non superiore a 30 milioni di euro, per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2027. La deroga amplia la capacità di spesa del comune di Napoli, determinando maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto e fabbisogno, di 30 milioni di euro annui dal 2025 al 2027. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 5 per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, si conferma, come espressamente previsto dalla norma, che per i compiti, le strutture e gli interventi da realizzarsi ad opera del Commissario straordinario, diversi da quelli già previsti per il SIN "Bagnoli-Coroglio", non sono necessarie nuove risorse e che rispetto al programma di intervento già in atto, quanto previsto dal presente articolo si risolve in una mera riprogrammazione degli interventi, secondo uno scadenario temporale congruente con la programmazione complessiva già prevista, nell'ambito della quale sono individuati come prioritari quelli necessari alla realizzazione dell'evento sportivo. Si conferma, pertanto, l'invarianza finanziaria della previsione, anche con riferimento alle attività poste in essere da Invitalia in qualità di soggetto attuatore, alle quali si provvede nell'ambito delle risorse già previste e richiamate dal comma 5.

L'**articolo 8** prevede misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 e, in particolare, per garantire il funzionamento del "Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, per prevedere che lo stesso possa avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a., attraverso la stipula di un contratto di servizio annuale che regoli i rapporti, anche finanziari tra i due enti.

Il **comma 1** stabilisce che le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono accertate per l'anno 2025 in euro 181.506.669.

La norma, al **comma 2** destina per l'anno 2025 in favore del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 una quota pari a 25 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

L'**articolo 9** reca disposizioni necessarie a garantire l'organizzazione e lo svolgimento delle finali ATP di tennis per il periodo 2026/2030.

Nello specifico, il **comma 1** istituisce il «Comitato per le Finali ATP».



Il **comma 2** stabilisce le funzioni del Comitato. La norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione di quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.

Il **comma 3** prevede che le attività organizzative ed esecutive dirette allo svolgimento dell'evento siano in capo alla Federazione Italiana tennis e padel e alla società "Sport e salute S.p.a.", e che i rapporti tra i due enti siano regolati attraverso un'apposita convenzione. A tal fine, la norma prevede espressamente che dalla stipula di tale convenzione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I predetti soggetti provvederanno a regolare i relativi rapporti, anche finanziari, con le risorse in capo agli stessi disponibili a legislazione vigente.

Agli stessi fini, si prevede che la Federazione italiana tennis e padel possa istituire presso di sé una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due da Sport e Salute S.p.A. e due dalla Federazione medesima.

La norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione di quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.

Ai sensi del **comma 4**, dall'istituzione e funzionamento del Comitato e della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tale riguardo, il **comma 5** dispone che non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese ai componenti dei predetti organi.

Il **comma 6** prevede che le risorse destinate a legislazione vigente in favore della FITP per l'organizzazione dell'evento siano trasferite alla stessa entro il 15 gennaio di ogni anno di riferimento, e debbano essere destinate con priorità al pagamento delle obbligazioni pecuniarie.

Al riguardo, la Tabella Rifinanziamenti - Sez. II – della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, ha infatti disposto uno stanziamento complessivo di 97.500.000 euro per il periodo che va dal 2026 al 2030 e destinato alla copertura dell'evento.

Il **comma 7**, infine, prevede le forme di rendicontazione e monitoraggio delle risorse impiegate da parte della Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e salute S.p.A. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la federazione e la società curano tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **Capo III** del provvedimento, infine, reca ulteriori disposizioni urgenti, che rispondono alla necessità di apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021 in materia di sicurezza nello svolgimento delle discipline sportive invernali, in vista delle operazioni necessarie all'organizzazione della prossima stagione invernale, in capo ai gestori degli impianti e delle aree sciabili, nonché al decreto legislativo 36 del 2021, con particolare riferimento ai controlli sull'equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche. Si prevedono, inoltre, disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari, mediante costituzione di un apposito «Fondo sport a studenti universitari», in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia, al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale, nonché disposizioni a tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

In particolare, l'**articolo 10** reca disposizioni di modifica al citato decreto legislativo in materia di sicurezza negli sport invernali, anche a seguito delle richieste emerse in sede di confronto con le



Regioni, nell'ambito del tavolo di lavoro appositamente convocato in seno alla Conferenza Stato-Regioni.

Nello specifico, la **lettera a), n. 1)**, modifica l'articolo 5 del provvedimento al fine di stabilire che le piste da sci classificate con colore blu devono avere, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali, una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento.

La **lettera a), n. 2)**, inoltre, modifica il comma 4 dell'articolo 5 al fine di stabilire che la pendenza delle piste da slitta o slittino, che non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri.

La **lettera a, n. 3)**, introduce il comma 6-*bis* dell'articolo 5, ai sensi del quale, ai fini di una maggiore determinazione e chiarezza della previsione normativa, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni possono determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui allo stesso articolo 5, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.

La **lettera b)** della norma interviene sull'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo per stabilire che le piste da discesa debbano avere una larghezza minima di almeno 15 metri, a eccezione delle piste di raccordo e di collegamento, per le quali sono ammesse larghezze inferiori.

Per quanto attiene ai **profili finanziari**, stante il suo carattere meramente ordinamentale, dalla norma **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

L'**articolo 11** reca misure urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

In particolare, la norma modifica l'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha istituito la Commissione, al fine di garantirne il pieno funzionamento sotto profilo dell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie, nonché l'articolo 26, comma 2, al fine di innalzare da 5 a 8 il limite massimo di anni come termine finale apportionabile a un contratto di lavoro sportivo subordinato.

La **lettera a)** interviene sull'articolo 13-*bis* del citato decreto legislativo.

Per quanto riguarda gli **aspetti finanziari**, la disposizione di cui alla **lettera a), numero 1)**, modifica il comma 6 dell'articolo 13-*bis* del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e introduce la possibilità di nomina di un Vicesegretario Generale chiarendo che esso, qualora dipendente pubblico, sia collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. Allo stesso sarà riconosciuto un compenso parametrato a quello riconosciuto dall'ordinamento vigente alla figura del Direttore Generale, ai sensi della vigente contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, come meglio dettagliato nella tabella a seguire, a decorrere dall'atto di nomina. A tale onere la Commissione provvede nell'ambito della dotazione finanziaria a essa riconosciuta ai sensi dei commi 10 e seguenti dell'articolo 13-*bis* del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come integrata per effetto delle modifiche di cui al successivo numero 3).

La **lettera a), numero 2)** interviene sul comma 8 dell'articolo per prevedere che la decorrenza prevista per l'espletamento delle procedure di reclutamento del personale sia fissata a partire dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, prevede l'avvalimento, fino a un numero di 10 unità, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento e operanti nelle commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C., stabilendo espressamente che il trattamento economico di detto personale rimanga a carico delle due Federazioni di riferimento (FIGC e FIP), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito, si fa presente anzitutto che l'avvalimento avrà luogo a titolo gratuito, e



non sarà erogato al personale di cui la commissione si avvale alcun trattamento economico, ancorché accessorio, considerato che nulla lo prevede e quindi lo autorizza.

Quanto alle esigenze sottese alla proposta, queste attengono alla necessità di avvalersi, provvisoriamente, del personale federale che svolge da anni i compiti operativi e di vigilanza che la legge ha trasferito alla nuova commissione.

Si tratta di unità dalla competenza tecnica infungibile in sede di prima applicazione, per il trasferimento della quale sarà essenziale un'operatività progressivamente in sovrapposizione con il contingente di quindici funzionari in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni già previsto a normativa vigente.

Riguardo alla possibilità di stipulare convenzioni tra la Commissione e le Federazioni sportive di riferimento, la stessa norma prevede espressamente che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica stabilendo, pertanto, che la Commissione vi provveda nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Infine, i **numeri 3) e 4) della lettera a)** provvedono ad adeguare le disposizioni relative alla dotazione finanziaria riconosciuta in favore della Commissione prevedendo la maggiorazione di 311.491 euro per l'anno 2025 in virtù del maggior onere recato dalla previsione della nomina del Vicesegretario generale e, conseguentemente, della decorrenza del sistema di finanziamento a regime della Commissione, che non prevede oneri a carico della finanza pubblica, a decorrere dal 2026, previsto dal comma 11 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Nello specifico, per quanto riguarda i profili di quantificazione, la somma di 311.491 euro corrisponde al costo complessivo della retribuzione riconosciuta dalla vigente contrattazione collettiva alla figura del direttore generale, secondo lo schema che segue:

INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, COMMA 4,	
Stipendio tabellare	€ 57.892,87
Retribuzione di posizione parte fissa	€ 37.593,20
Retribuzione di posizione parte variabile	€ 70.000,00
Retribuzione di risultato massima	€ 30.300,00
Oneri riflessi	€ 73.421,65
Incremento contrattuale CCNL 2019-2021	€ 10.176,05
Incremento contrattuale CCNL 2022-2024	€ 16.148,38
Incremento contrattuale CCNL 2025-2027	€ 15.958,74
TOTALE LORDO-STATO	€ 311.490,89

Per quanto attiene alla **copertura**, la norma prevede che agli oneri pari a 311.491 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies* del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023. Tale ultima disposizione aveva previsto un fondo per le associazioni e società sportive dilettantistiche per i contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il fondo risulta ad oggi con una capienza ampiamente sufficiente a coprire lo stanziamento.

Si prevede al riguardo che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 311.491 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente



riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La **lettera b)** della norma, infine, modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 36 del 2021 al fine di innalzare da 5 a 8 il limite massimo del termine finale apponibile a un contratto di lavoro sportivo subordinato.

La disposizione, in ragione del suo carattere ordinamentale e della natura privata dei soggetti sui quali spiega effetti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 12**, modifica l'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di utilizzo di materiali da munizionamento, al fine di al fine di garantire a praticanti amatori e agonisti di diverse discipline sportive praticate nei poligoni e nei campi di tiro dinamico sportivo affiliati agli Enti di Promozione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata FITDS o nelle sezioni del Tiro a Segno Nazionale affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale UITS, nonché ai poligoni, agli operatori nel campo dello smaltimento materiali e agli agenti di pubblica sicurezza e operatori delle forze armate, il regolare esercizio delle relative attività, anche sportive, evitando possibili ricadute in termini di conseguenze civili, amministrative e penali connesse alle necessarie operazioni di detenzione, trasporto e uso del munizionamento o di parti di esso.

La norma, in virtù del suo carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 13** istituisce un fondo finalizzato alla concessione di borse di studio in favore di studenti universitari che praticano sport ad alti livelli al fine di dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione e di dare continuità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, di quantificazione, lo stanziamento di 1 milione di euro, previsto al comma 1, consentirà di erogare, per l'anno 2025, 200 borse di studio di 5.000 euro cadauna. L'ulteriore previsione di cui al comma 3, che attribuisce per le finalità di cui al comma 1 ulteriori 4 milioni di euro, consentirà di erogare, per l'anno 2025, 800 borse di studio di 5.000 euro cadauna. Dal combinato disposto dei commi 1 e 3 si arriverà quindi a erogare per il 2025 un numero complessivo di 1.000 borse di studio.

Con successivo provvedimento attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, saranno definiti i requisiti, i criteri e le modalità di accesso al fondo. In particolare, verranno definiti:

- i requisiti sportivi da parte dell'atleta richiedente, con possibilità di richiedere una certificazione o un avallo della Federazione Sportiva di riferimento;
- i requisiti in merito alla frequenza universitaria;
- i criteri di classificazione delle domande che perverranno, basandosi su criteri oggettivi come il merito universitario o l'indicatore ISEE;
- le modalità di presentazione della domanda e di erogazione della borsa di studio, prediligendo modalità integralmente telematiche.

Per quanto riguarda la **copertura** dell'onere di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante versamento al conto entrate dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una somma corrispondente derivante dai fondi di cui



all'articolo 35, comma 8-decies, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.000.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Infine, il **comma 3** attribuisce per le finalità di cui al comma 1, l'ulteriore somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle risorse di cui all'articolo 8, comma 1 del presente provvedimento.

L'**articolo 14** prevede, al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), la proroga dell'incarico del Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione. Ai sensi del citato articolo 1 del DPCM 21 febbraio 2025, il Commissario straordinario dell'A.C.I. gode di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha il compito di assicurare il necessario presidio dell'ente per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi dalla nomina. La previsione di una proroga dell'incarico del Commissario straordinario si rende necessaria per garantire all'Automobile Club d'Italia la piena operatività e rappresentatività, oltre che la regolare prosecuzione delle proprie attività, fino all'insediamento del nuovo Presidente e dei nuovi organi collegiali.

Per quanto concerne i profili finanziari, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché, ai sensi dell'articolo 2, del citato DPCM 21 febbraio 2025, al Commissario straordinario, fatti salvi i limiti previsti dalla legge, è riconosciuto il medesimo compenso attribuito al Presidente dell'A.C.I. e i relativi oneri sono posti a carico dell'ente, senza ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 15** reca disposizioni necessari e urgenti per la tutela degli arbitri, direttori di gara e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle competizioni sportive.

Il **comma 1** della norma reca un intervento di modifica dell'articolo 583-*quater* del codice penale e risponde ad esigenze sistematiche, di riordino e razionalizzazione della disciplina sanzionatoria per le lesioni nei confronti del personale sanitario, già vigente ma frutto di un combinato disposto di disposizioni frammentate all'interno dell'ordinamento penale codicistico e extra codicistico.

Il **comma 2** prevede, parallelamente, la soppressione della disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinquies* della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

La norma non ha contenuto innovativo e non comporta aggravati sanzionatori, limitandosi a recepire all'interno del Codice penale, nel citato articolo 583-*quater*, quanto già previsto a legislazione vigente. La stessa, pertanto, ha carattere meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 16** dispone che agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 5, comma 5, pari a 271.251.606 euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 228.242.367 euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;



b) quanto a 43.009.239 euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, convertito dalla legge n. 131 del 2012, il quale dispone che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano riassegnate per essere destinate alle esigenze dei ministeri. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 14 maggio 2025, relativamente all'esercizio finanziario 2022, sono state accertate risorse disponibili pari a 104.600.000 euro, le quali sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato – capitolo 3651 «Versamento delle disponibilità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura» - come da quietanza nr. 1015401170332093, emessa in data 27 maggio 2025. La quota del 30 per cento delle predette risorse, come previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno per esigenze di funzionalità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027. Nel corso del corrente esercizio finanziario è in corso di perfezionamento uno specifico provvedimento di riassegnazione ai sensi della cennata normativa per un importo di 31.380.000 euro.

L'**articolo 17**, limitandosi a prevedere l'entrata in vigore del provvedimento, ha natura meramente ordinamentale.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

30/06/2025



DL RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	ES	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricazione			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027
1	3		Attività di vigilanza e controllo delle emissioni radioelettriche effettuate nell'ambito degli eventi dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano-Cortina 2026» - personale	S	C	0,02	0,27			0,02	0,3			0,02	0,3	
1	3		Attività di vigilanza e controllo delle emissioni radioelettriche effettuate nell'ambito degli eventi dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano-Cortina 2026» - personale - effetti riflessi	E	TC					0,01	0,1			0,01	0,1	
1	3		Attività di vigilanza e controllo delle emissioni radioelettriche effettuate nell'ambito degli eventi dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano-Cortina 2026» - spese di funzionamento	S	C	0,2	0,8			0,2	0,8			0,2	0,8	
1	3		Acquisizione di materiali e apparecchiature per le attività di vigilanza e controllo delle emissioni radioelettriche effettuate nell'ambito degli eventi dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano-Cortina 2026»	S	K	0,4				0,4				0,4		
1	3		Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C	-0,3	-1,1			-0,3	-1,1			-0,3	-1,1	
1	3		Riduzione Tabella B - MIMIT	S	K	-0,4				-0,4				-0,4		
2	1		Incremento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano - Cortina 2026» - Forze di Polizia - motorizzazione interforze	S	K	7,7				7,7				7,7		
2	1		Incremento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano - Cortina 2026» - Forze di Polizia - vestiario interforze	S	C	1,0				1,0				1,0		
2	1		Incremento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano - Cortina 2026» - Forze di Polizia - telematica interforze	S	K	2,0				2,0				2,0		
2	1		Incremento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano - Cortina 2026» - Vigili del Fuoco - equipaggiamento individuale	S	C	1,2				1,2				1,2		
2	1		Incremento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano - Cortina 2026» - Vigili del Fuoco - autonomia	S	K	15,6				15,6				15,6		
2	1		Incremento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano - Cortina 2026» - Vigili del Fuoco - mezzi	S	K	2,5				2,5				2,5		
3	1		Risorse in favore del Ministero della difesa per il necessario supporto logistico, operativo e di sicurezza da parte delle Forze armate - personale	S	C	2,1				2,1				2,1		
3	1		Risorse in favore del Ministero della difesa per il necessario supporto logistico, operativo e di sicurezza da parte delle Forze armate - personale - effetti riflessi	E	TC					1,0				1,0		
3	1		Risorse in favore del Ministero della difesa per il necessario supporto logistico, operativo e di sicurezza da parte delle Forze armate - funzionamento	S	C	4,9				4,9				4,9		
3	1		Risorse in favore del Ministero della difesa per il necessario supporto logistico, operativo e di sicurezza da parte delle Forze armate - investimenti	S	K	6,1				6,1				6,1		
5	5		Risorse in favore del Commissario straordinario per la realizzazione delle infrastrutture temporanee dei siti di gara nell'ambito dello svolgimento Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano - Cortina 2026»	S	K	148,9				148,9				148,9		
5	5		Risorse in favore del Commissario straordinario per esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive nell'ambito dello svolgimento Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano - Cortina 2026»	S	K	79,4				79,4				79,4		
7	6		Utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate dal risultato di amministrazione del Comune di Napoli nei bilanci di previsione relativi alle annualità 2025-2027, allo scopo di favorire la realizzazione degli interventi necessari per la 3 ^a edizione dell'America's Cup.	S	K			30,0	30,0					30,0	30,0	



DL DECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI, NONCHE' ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT																	
(milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricato			Indebitamento netto					
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
7	6		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K		-30,0				-30,0			-30,0			
11	1		Introduzione della figura del Vice segretario generale della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche	S	C	0,3											
11	1		Introduzione della figura del Vice segretario generale della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche - effetti riflessi	E	TC		0,2							0,2			
11	1		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (risorse affluite al bilancio della PCM per effetto dell'art. 35, c. 6-decres del D.L. n. 36/2021 - contributo a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche)	E	EXT	0,3											
11	1		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K		-0,3							-0,3			
13	1		Istituzione di un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitari per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport a studenti universitari»	S	K	1,0								1,0			
13	1		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (risorse affluite al bilancio della PCM per effetto dell'art. 35, c. 6-decres del D.L. n. 36/2021 - contributo a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche)	E	EXT	1,0											
13	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K		-1,0							-1,0			
16	1	a)	Riduzione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 19, c. 1, lett. a) del D.L. 181/2006 in materia di sport	S	C	-228,2								-228,2			
16	1	b)	Utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai pertinenti programmi e che restano acquisite all'entrata	E	EXT	43,0											
16	1	b)	Utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai pertinenti programmi e che restano acquisite all'erario-minori spese	S	C		-43,0							-43,0			
						44,3	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1	0,0	0,0	1,2	0,1	0,0	
Entrate						44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spese						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO						0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1	0,0	0,0	1,2	0,1	0,0	



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025.

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo » e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante « Codice delle comunicazioni elettroniche »;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 »;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria », e, in particolare, l'articolo 15, comma 3;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante « Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 »;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) » e, in particolare, l'articolo 1, comma 200;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante « Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato

italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 »;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici » e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie »;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante « Codice dei contratti pubblici »;

Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 » rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;

Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali nella regione Lombardia e nella regione Veneto, determina la necessità e l'urgenza di dare avvio ad azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla logistica, alla sostenibilità finanziaria, alla sicurezza e al soccorso pubblico connessi allo svolgimento dei Giochi;

Considerato, in particolare, che nel corso del 2019, a garanzia e sostegno della candidatura italiana all'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali « Milano – Cortina 2026 », sono stati assunti impegni con il Comitato Olimpico Internazionale, da cui scaturiscono una serie articolata di attività complesse da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini prefissati, finalizzate ad assicurare la corretta organizzazione e il regolare svolgimento dei Giochi stessi, e che tali impegni sono riportati nell'*Host city contract*;

Considerata, in particolare, la necessità di svolgere le attività e le azioni preordinate al puntuale rispetto degli impegni assunti sopra menzionati e tesi a garantire lo svolgimento della manifestazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla realizzazione dei grandi eventi sportivi sopra individuati, nonché di supportare l'organizzazione e lo svolgimento attraverso idonei strumenti finanziari;

Ritenuta, la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza sulle piste da sci, in vista della scadenza del termine del

30 giugno 2025 entro il quale le regioni e i gestori delle piste da sci sono tenute ad adeguare le proprie normative alle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo sopra richiamato, in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza, di apportare modifiche all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente « Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo », anche al fine di allineare la copertura economica all'anno 2025, in considerazione dell'imminente perfezionamento dell'iter costitutivo, in corso presso gli organi competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, della difesa, delle imprese e del *made in Italy*, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI « MILANO-CORTINA 2026 »

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali « Milano Cortina 2026 »)

1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 » sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.

2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

3. Per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi è autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere destinate per l'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 » per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al presente comma ai competenti organi o enti.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano – Cortina 2026 »)

1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano – Cortina 2026 », anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025.

2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare le esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di cui al comma 1, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad operare con le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000.000 per l'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 3.

(Disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano – Cortina 2026 »)

1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 » e al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, è autorizzata a favore del Ministero della difesa una spesa pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione « Milano – Cortina 2026 »)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di chiusure aziendali. »

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano – Cortina 2026 »)

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ». Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

2. Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi

funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può:

a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

b) curare o supportare l'attività di appalto per lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e considerare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento di Sport e Salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza;

c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diversi, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi;

d) stabilire forme di monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato delle attività, promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la definizione di termini perentori.

3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonché una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. Il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici « Milano-Cortina 2026 » e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario è riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro

132.700 per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 è autorizzata una spesa pari a un massimo di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario straordinario può essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano – Cortina 2026 ». Il Commissario straordinario è, altresì, destinatario degli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di « Milano Cortina 2026 » a carico degli enti territoriali. Con cadenza trimestrale il Commissario straordinario invia all'Autorità di Governo competente in materia di sport una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1.

7. Alle controversie relative agli atti del Commissario di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4.

Articolo 6.

(Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing)

1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi

codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.

3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma *3-ter*, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale. »

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TRENTOTTESIMA EDIZIONE DELLA « AMERICA'S CUP – NAPOLI 2027 », E ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI

Articolo 7.

(Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 »)

1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 », alla società Sport e Salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, è affidata la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5.

2. Il comitato tecnico di gestione dell'America's Cup (America's Cup Venue Board – ACVB), di cui al « Host Venue Agreement » (AVA), è composto da 11 componenti, designati come segue: 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da America's Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato da Sport e Salute S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.

3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, appositamente convocata, approva le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, coordinandosi con Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle

opere infrastrutturali del sistema di mobilità, con il Commissario di cui all'articolo 9-ter del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Conseguentemente, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilità, di estrema urgenza e indifferibilità. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, in termini dimezzati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America's Cup, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8.

(Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026)

1. Le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono accertate in euro 181.506.669.

2. Una quota pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle somme di cui al comma 1, è destinata al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018. Nello svolgimento delle sue attività, il « Nuovo comitato

organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 » può avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute S.p.A.. I rapporti, anche finanziari, tra il « Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 » e la società Sport e Salute S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse previste dal presente comma.

Articolo 9.

(Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel)

1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP 2026-2030, è istituito un « Comitato per le Finali ATP » composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica competente in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante, un rappresentante nominato del Presidente della regione ospitante, da un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel e da un rappresentante di Sport e salute S.p.a..

2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato designa al suo interno il Presidente, ha sede nella città ospitante e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

3. La Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. curano ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. I rapporti tra la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il supporto alle attività di cui al primo periodo, può essere costituita una « Commissione tecnica di gestione » composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due da Sport e Salute S.p.A. e due dalla Federazione medesima, di cui uno con funzione di Presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro.

6. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono

destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

7. La Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e Salute S.p.A., predispongono ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

CAPO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo 10.

(Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera a), le parole « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le regioni e le province autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui ai commi che precedono, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici. »

b) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento; »

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 13-*bis*:

1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

2) al comma 8, terzo periodo, le parole « dal 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti « dal 1° gennaio 2026 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, la stessa può avvalersi, fino a un numero di 10 unità, previa stipula di apposita convezione e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unità dirigenziali non generale di cui al secondo periodo del presente comma può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni. »;

3) al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: « Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies* del decreto legislativo 28

febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »

4) al comma 11 le parole « dall'anno 2025 », sono sostituite dalle seguenti « dall'anno 2026 ».

b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola « cinque », è sostituita dalla seguente « otto ».

Articolo 12.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

Articolo 13.

(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport è istituito, per il 2025, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato « Fondo sport a studenti universitari » con una dotazione di 1 milione di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies* del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di

indebitamento netto, pari a euro 1.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia)

1. Al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive)

1. All'articolo 583-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse. ».

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinquies* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è soppresso.

Articolo 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 5, comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

b) quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*
ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*
NORDIO, *Ministro della giustizia*
CROSETTO, *Ministro della difesa*
URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*
SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*
CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0150540